



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 234 DEL 31.12.2024

OGGETTO: Incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione di tutti i contratti relativi alla copertura assicurativa di questo comune, a titolo gratuito.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Resp.le del servizio

f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 31.12.2024

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**

f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 31.12.2024

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

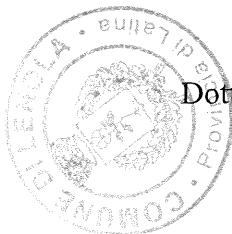
Reg 476 del 10 APR. 2025

L'addetto alla pubblicazione

f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 31.12.2024



Il Resp.le del servizio

Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Ente ha necessità di procedere periodicamente alla verifica di tutta la posizione assicurativa;

CONSIDERATO CHE

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, con riferimento in particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
- stante la necessità di avvalersi di una figura idonea a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione, la problematica della materia assicurativa rende sempre più frequente il ricorso da parte degli Enti Pubblici alla collaborazione del Broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e attualmente prevista dall'art. 109 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
- l'apporto e le competenze tecniche del Broker appaiono, pertanto, utili alla valutazione e allo studio delle necessità del Comune, al fine di sottoporre a quest'ultimo le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato e ribadito la piena legittimità del ricorso al Broker assicurativo, qualora l'Amministrazione non disponga al proprio interno di professionalità in grado di svolgere correttamente la suddetta attività;
- tali professionalità non sono presenti nel Comune di LENOLA;
- l'attività di brokeraggio non è direttamente onerosa per il Comune, poiché è remunerata per il tramite della Compagnia con la quale viene stipulato il contratto assicurativo.
- la giurisprudenza amministrativa maggioritaria è concorde nell'affermare la gratuità del contratto di brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;
- la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale centrale evidenzia che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l'Ente e conferma la legittimità dell'affidamento *intuitu personae*;

DATO ATTO CHE

- per la definizione e la gestione del portafoglio assicurativo, il Comune di LENOLA si avvale da molti anni dei servizi offerti dagli intermediari assicurativi e, da ultimo, dalla Società ASSITECA S.p.A., avente sede legale in Milano, Via G. Sigieri n. 14 (C.F./P.IVA n. IT09743130156);
- il mandato di brokeraggio risulta in scadenza e pertanto, si rende necessario procedere a un nuovo affidamento per il periodo 2025/2028, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
- La denominazione della Società è cambiata da ASSITECA in HOWDEN, stessa p.i. IT09743130156;
- l'attività di brokeraggio può essere svolta al meglio conoscendo in modo approfondito la realtà patrimoniale e gestionale del Comune e le sue effettive necessità;
- l'attività di HOWDWN, in prosecuzione di quella di ASSITECA, si è svolta in modo corretto, con professionalità e competenza e con piena soddisfazione dell'Ente. Il broker, infatti, ha fornito la necessaria e richiesta assistenza e consulenza sia nelle problematiche in materia assicurativa sia nella gestione delle polizze e dei vari sinistri;
- Nel corso del precedente mandato, ha prestato un'efficace ed efficiente tutela assicurativa al patrimonio dell'Ente e ai rischi derivanti dall'attività del medesimo, anche in virtù del supporto legale fornito.
- Ha supportato l'Ente nella predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento della gara per le polizze assicurative, assicurando assistenza sotto il profilo tecnico.

- Il supporto nell'affidamento delle polizze assicurative ha consentito un notevole risparmio di premi, ferma restando la qualità dei contratti stipulati.
- Ha consolidato rapporti di stretta e fattiva collaborazione con gli uffici comunali per la soluzione delle problematiche inerenti alle numerose casistiche che si sono presentate.
- pertanto, il livello di soddisfazione maturato è in grado di giustificare l'affidamento diretto al contraente uscente;
- HOWDEN S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di brokeraggio alle medesime condizioni del precedente rapporto contrattuale;
- la Società è regolarmente iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000114899;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società affidataria mediante acquisizione del DURC;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000; - il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente per il periodo dal 01.01.2025 al 01.01.2028 alla società HOWDOWN S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo, avente sede legale a Milano, in via C. Arconati n. 1 P.IVA 09743130156;
2. di dare atto che il servizio sarà regolato dalle norme contenute nell'allegato disciplinare di incarico;
3. di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, in quanto le provvigioni spettanti al Broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le Compagnie di assicurazione;
4. di attestare, ai fini del controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto;